



federperiti

expert



FEDERAZIONE ITALIANA TRA LE ASSOCIAZIONI DEI PERITI ASSICURATIVI E DANNI



aderente a

Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, a



e a



ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA - SINDACATO AUTONOMO

Milanofiori, Strada 1, Palazzo AF1 – 20090 ASSAGO MI - C. F. n° 96017030188 - Tel. 02 5750 5092 –

E-mail: info@federperiti.net – presidenza@federperiti.net – segreteria@federperiti.net

ESAME COMPARATO DEL DDL 1217

Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, dicui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

TESTO del DISEGNO DI LEGGE	PROPOSTE DI MODIFICA o COMMENTO
<i>Art. 1.</i>	<i>Art. 1</i>
1. Il capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, è sostituito dal seguente:	Nulla da eccepire (APPROVABILE)
« CAPO VI DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DEGLI ESPERTI DANNI E VALUTAZIONI Art. 156. – (<i>Attività di accertamento danni e valutazioni</i>) –	Nulla da eccepire (APPROVABILE)
1. L'attività professionale di esperto danni e valutazioni per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto all'albo di cui all'articolo 157.	Nulla da eccepire (APPROVABILE)
2. Le imprese di assicurazione non possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti.	2. Le imprese di assicurazione non possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti, ne indirettamente tramite società e/o persone alle stesse collegate con qualsivoglia tipo di rapporto che non sia libero professionale. (APPROVABILE CON MODIFICA)
3. Nell'esecuzione dell'incarico gli esperti danni e valutazioni devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.	Nulla da eccepire (APPROVABILE)
Art. 157. – (<i>Albo professionale degli esperti danni e valutazioni</i>) –	Nulla da eccepire (APPROVABILE)

<p>1. È istituito presso la CONSAP, che lo gestisce e lo aggiorna, l'albo professionale degli esperti danni e valutazioni. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione. Ai fini dell'iscrizione all'albo, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché dei requisiti di cui all'articolo 158. La CONSAP individua con regolamento, da pubblicare nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> e nel proprio sito <i>internet</i>, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e quella di cancellazione, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico all'albo</p>	<p>Nulla da eccepire (APPROVABILE)</p>
<p>2. L'albo professionale degli esperti danni e valutazioni è suddiviso in due sezioni: a) alla prima sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei danni subiti conseguenti a responsabilità civile e garanzie dirette veicoli, nonché di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli a motore e natanti, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati; b) alla seconda sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore storici e dei relativi danni subiti.</p>	<p>2. L'albo professionale degli esperti danni e valutazioni è suddiviso in due sezioni: a) alla prima sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei danni subiti conseguenti a responsabilità civile e garanzie dirette veicoli, nonché di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli a motore e natanti, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati; b) alla seconda sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore di interesse storico e collezionistico così come definiti ed identificati dall'art. 60 del Nuovo Codice della strada e dei relativi danni subiti.</p> <p>(APPROVABILE CON MODIFICA)</p>
<p>3. Per ogni iscritto, l'albo professionale degli esperti danni e valutazioni riporta le seguenti informazioni: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) comune di residenza; d) codice fiscale; e) titolo di studio; f) data di conseguimento del titolo abilitativo e data di iscrizione all'albo; g) specializzazione; h) indirizzo della sede operativa; i) eventuale iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio del tribunale nella cui circoscrizione territoriale si ha la residenza o il domicilio professionale.</p>	<p>Nulla da eccepire (APPROVABILE)</p>
<p>Art. 158. – (Requisiti per l'iscrizione al-l'albo)</p>	
<p>1. Per ottenere l'iscrizione all'albo professionale degli esperti danni e valutazioni, la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di un altro Stato in condizione di reciprocità; b) godere dei diritti civili; c) non aver riportato condanna irrevocabile, c) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza</p>	<p>Nulla da eccepire (APPROVABILE)</p>

<p>irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; <i>d</i>) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi; <i>e</i>) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; <i>f</i>) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale; <i>g</i>) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un esperto danni e valutazioni abilitato; <i>h</i>) aver superato una prova di idoneità, secondo quanto previsto dal comma 3.</p>	
<p>2. Non possono esercitare l'attività di esperto danni e valutazioni né essere iscritti all'albo professionale degli esperti danni e valutazioni gli agenti e i mediatori di assicurazione, gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione iscritti al registro di cui all'articolo 109, i riparatori di veicoli e di natanti, i dipendenti di imprese di assicurazione, nonché di società partecipate o controllate dalle medesime imprese e loro società partecipanti o controllanti, e i dipendenti pubblici e privati con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.</p>	<p>Nulla da eccepire (APPROVABILE)</p>

<p>3. Ai fini dell'iscrizione, l'esperto danni e valutazioni deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dalla CONSAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 157, comma 2. La CONSAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.</p>	<p>3. Ai fini dell'iscrizione, l'esperto danni e valutazioni deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dalla CONSAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 157, comma 2. La CONSAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione, garantendo la presenza, nella prova d'esame, di almeno due rappresentanti della categoria.</p> <p>(APPROVABILE CON MODIFICA)</p>
<p>Art. 159. – (Cancellazione dall'albo)</p>	
<p>1. La cancellazione dall'albo professionale degli esperti danni e valutazioni è disposta dalla CONSAP, con provvedimento motivato, in caso di:</p> <p>a) rinuncia all'iscrizione;</p> <p>b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e);</p> <p>c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2;</p> <p>d) radiazione;</p> <p>e) mancato versamento del contributo di gestione di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dalla CONSAP.</p>	<p>Nulla da eccepire (APPROVABILE)</p>
<p>2. Non si procede alla cancellazione dall'albo, anche se richiesta dall'esperto danni e valutazioni, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.</p>	<p>Nulla da eccepire (APPROVABILE)</p>
<p>Art. 160. – (Reiscrizione) –</p>	
<p>1. L'esperto danni e valutazioni, che sia stato cancellato dall'albo professionale degli esperti danni e valutazioni a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2.</p>	<p>Nulla da eccepire (APPROVABILE)</p>
<p>2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, l'esperto danni e valutazioni può essere nuovamente iscritto all'albo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.</p>	<p>Nulla da eccepire (APPROVABILE)</p>
<p>3. L'esperto danni e valutazioni, la cui iscrizione all'albo sia stata cancellata per mancato versamento del contributo di gestione, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.</p>	<p>Nulla da eccepire (APPROVABILE)</p>

<p>4. Se l'esperto danni e valutazioni, intervenuta la cancellazione dall'albo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneità già conseguita ».</p>	<p>Nulla da eccepire (APPROVABILE)</p>
<p>Art. 2.</p>	<p>Art. 2</p>
<p>1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 110, comma 1, la lettera <i>e</i>) è sostituita dalla seguente: « <i>e</i>) non essere iscritto all'albo professionale degli esperti danni e valutazioni »; b) all'articolo 305, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. L'esercizio dell'attività di esperto danni e valutazioni in difetto di iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 156 del presente codice è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale»; c) all'art. 308, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. L'uso, nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole: intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, <i>broker</i>, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di assicurazione, intermediario di assicurazione a titolo accessorio, esperto danni e valutazioni ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attività di accertamento danni e valutazioni è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 109 o nell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni di cui all'art.157».</p>	<p>Nulla da eccepire (APPROVABILE)</p>
<p>2. Al capo VIII del titolo XVIII del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, sono apportate le seguenti modificazioni: <i>a</i>)la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia disciplinare per gli esperti danni e valutazioni»; <i>b) all'articolo 329:</i> 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sanzioni disciplinari applicabili agli esperti danni e valutazioni»;</p>	<p>Nulla da eccepire (APPROVABILE)</p>

<p>2) al comma 1, le parole: «I periti assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli esperti danni e valutazioni»;</p> <p><i>c) all'articolo 330:</i></p> <p>1) alla rubrica, le parole: «dei periti assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «degli esperti danni e valutazioni»;</p> <p>2) al comma 1, le parole: «nel ruolo dei periti di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni»;</p> <p><i>d) all'articolo 331:</i></p> <p>1) alla rubrica, le parole: «nei confronti dei periti» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti degli esperti»;</p> <p>2) al comma 1, le parole: «nei confronti dei periti di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti degli esperti danni e valutazioni»;</p> <p>3. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a) all'articolo 337:</i></p> <p>1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esperti danni e valutazioni»;</p> <p>2) al comma 1, le parole: «nel ruolo dei periti assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «nell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni» e le parole: «del ruolo dei periti assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni»;</p> <p>3) al comma 2, le parole: «del ruolo dei periti assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni»;</p> <p><i>b) all'articolo 344, le parole: «sono iscritti di diritto al ruolo previsto dall'articolo 156» sono sostituite dalle seguenti: «sono iscritti di diritto all'albo di cui all'articolo 157, prima sezione»;</i></p> <p><i>c) all'articolo 350:</i></p> <p>1) alla rubrica, le parole: «ed il ruolo dei periti assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «e l'albo professionale degli esperti danni e valutazioni»;</p> <p>2) al comma 2, le parole: «dal ruolo dei periti assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'albo professionale degli esperti danni e valutazioni».</p> <p>4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi della presente legge. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del</p>	
--	--

<p>Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano l'attività peritale.</p>	
<p>Art. 3.</p>	
<p>1. Con regolamento della Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono disciplinati i <i>(Criteri per l'affidamento degli incarichi agli esperti danni e valutazione)</i> criteri per l'affidamento di incarichi agli esperti danni e valutazioni e le relative modalità di designazione. La designazione dell'esperto competente per la valutazione dei casi è effettuata in considerazione delle distinte sezioni di cui all'articolo 157, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonché della competenza territoriale, secondo criteri di rotazione e alternanza degli iscritti all'albo di cui al medesimo articolo 157 del codice delle assicurazioni private.</p>	<p>1. Con regolamento della Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, identificate sulla scorta della presentazione di bilanci certificati da Società di Revisione indipendenti e/o Notaio degli ultimi 5 (cinque) esercizi, sono disciplinati (omissis)</p> <p style="text-align: center;">Commento</p> <p style="text-align: center;"><u>Ovvero come buttare al vento una seria proposta di legge.</u></p> <p>Proposta demagogica che contrasta con i principi della libera concorrenza, della professionalità, della competenza che mortifica la qualità e l'onestà a favore dell'incapacità e degli intrallazzi. Proposta frutto di frustrazioni.</p> <p style="text-align: center;">(NON APPROVABILE)</p>
<p>Art. 4.</p>	<p>Art. 4</p>
<p>1. Le tariffe delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni sono determinate, con cadenza biennale, dalla CONSAP, sentite le organizzazioni di categoria degli esperti danni e valutazioni e le rappresentanze delle imprese di assicurazione. <i>(Tariffa delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni)</i></p>	<p>1. Le tariffe delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni sono determinate, con cadenza biennale, dalla CONSAP, sentite le organizzazioni di categoria degli esperti danni e valutazioni, identificate sulla scorta della presentazione di bilanci certificati da Società di Revisione indipendenti e/o Notaio degli ultimi 5 (cinque) esercizi, le rappresentanze delle imprese di assicurazione, delle organizzazioni dei consumatori e del Ministero di Giustizia. <i>(Tariffa delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni)</i></p> <p style="text-align: center;">(APPROVABILE CON MODIFICA)</p>
<p>Art. 5</p>	<p>Art. 5</p>
	<p><i>L'esperto danni e valutazioni è tenuto all'aggiornamento professionale mediante il conseguimento dei crediti Professionali (CFP) derivanti dalla "Formazione Continua", la quale garantisce e certifica la conoscenza e la competenza del professionista garantendosi l'appartenenza e la permanenza al proprio Albo, Ordine o Ruolo Professionale. Tale Formazione Continua obbligatoria sarà disciplinata dal DPR. 7 agosto 2012 n. 137 *, e dovrà riguardare sia gli</i></p>

	<p><i>aspetti professionali inerenti alla specifica categoria che quelli deontologici generali a questa legati.</i></p> <p><i>L'obbligatorietà del Professionista di dovere ottenere i CFP, indispensabili per lo svolgimento della professione determinerà la possibilità di essere o meno iscritto all'Albo degli esperti danni e valutazioni, difatti il non raggiungimento dei Crediti formativi professionali obbligatori costituisce un illecito disciplinare, in alcuni casi potrebbe determinare la radiazione dall'Albo di Appartenenza.</i></p> <p style="text-align: right;">(MODIFICA DA APPROVARE)</p>
--	--

*D.P.R. 137/2012 n. 137

<http://www.uniroma1.it/sites/default/files/dpr_7agosto2012_numero137_2.pdf>

N.B. In grassetto ed in corsivo le modifiche proposte.

LE OPINIONI DEGLI ISCRITTI

Letta la bozza direi che in questo momento storico è importante che venga sancito il concetto di terzietà. Da lì in avanti si aprono scenari molto diversi che non è il caso in questo momento di andare a discutere.

Per quanto riguarda l'attribuzione degli incarichi alla Consap finalmente ci permetterà di diventare un corpo unico .Vale a dire che dovrà essere creata a livello regionale una Società di Servizi (la formula giuridica la si vedrà) che diventerà l'interlocutore con Consap: E' pleonastico affermare che in questo caso il perito "singolo" non avrà più ragione di esistere. Ovviamente tale rivoluzione comporterà una serie di conseguenze alla lunga credo positive in quanto vi sarà una equa distribuzione degli incarichi. Inoltre associandoci al collegio dei Periti Industriali va da se che una sezione dello stesso avrà il compito di controllare l'operato degli iscritti.Molte altre Questioni sarebbero da valutare ma non è questo il luogo

cordialità

Nello Corrado

Dopo aver letto con attenzione il Disegno di Legge, esprimo un parere estremamente favorevole per l'iniziativa dei Senatori ai quali anticipo un personale ringraziamento per l'impegno profuso nei confronti di tutta la nostra "categoria".

Mi permetto solamente di significare che a mio modesto parere l'articolo 4 - relativo alle tariffe delle prestazioni - andrebbe maggiormente approfondito ed argomentato, in considerazione che da diversi lustri il potere delle compagnie assicurative ha prevalso in modo unilaterale, in antitesi con il caro vita e in spregio all'entrata in vigore del riconoscimento dell'equo compenso.

Grazie per l'attenzione e cordiali saluti

Fabio Mazza

Perdonate il ritardo ma solo adesso trovo il tempo per leggere la proposta pervenuta ... e forse non ho avuto abbastanza tempo.

Noto che gli unici commenti che fin'ora ho letto si riferiscono, esclusivamente, alla parcella che negli ultimi anni (sempre troppo pochi) è motivo di preoccupazione.

Circa la terzietà del perito, più volte richiamata nell'introduzione della proposta a firma Senatore Anastasi, nessun commento, quando il "nostro" problema principale è proprio l'assenza di terzietà.

Su questo aspetto l'art. 3 del citato disegno di legge non mi sembra possa essere d'aiuto, anzi ..:

Da quanto capisco l'affidamento degli incarichi sarebbe a carico di CONSAP "sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative secondo criteri di rotazione e alternanza degli iscritti".

Verrebbe ancor più di oggi a mancare l'esercizio del libero mercato che dovrebbe contraddistinguere la nostra professione, senza togliere il fatto che l'art. che segue, circa le tariffe, nella sua brevità sancisce che la tariffa sarebbe determinata da CONSAP, sentite le organizzazioni di categoria e le rappresentanze delle imprese di assicurazione.

Concludendo, non condivido l'impianto complessivo dell'art. 3 ed auspico una modifica che riconosca il perito come figura terza, equiparandolo ai colleghi che operano all'estero (vedi Francia, Germania ecc) e sciogliendolo da legami con compagnie, organizzazioni ecc.

Un saluto a tutti

Gcom. Fabrizio Gambacorta

Domenico TESSADRI - L'art. 3; a mio parere l'articolo dovrebbe essere abrogato poiché estingue la concorrenza, quindi tende ad appiattire e a ridurre la professionalità.

L'art. 4; Ritengo altresì che la parcella debba essere un confronto fra le Associazioni di Categoria e l'ANIA.

Marco BERTOCCHI – Buongiorno , Per quello che concerne le due proposte di legge mi sembrano giuste e comunque congrue, e la Verifica di tecnici iscritti e un cassa Separata. Mi ero già espresso con un messaggio avendo visto la discussione in Senato , rimanendo basito dalla posizione presa da Aicis . Mi auspico che visto l'accento messo sulla Videoperizia, anche da l'associazione Aiped si riesca a fare qualche cosa visto il dilagarsi di questo fenomeno da diverse compagnie e " Centri Perizie" , con Non periti che fanno queste valutazioni Unilaterali. Questa volta Castagnola e' d'accordo con quel che e' inerente a questo Progetto di legge.

Roberto Gennaro – ho letto le proposte di legge in oggetto, e sostanzialmente concordo con l'obiettivo primario che mi pare essere quello di ridare la famosa "terzietà" al perito, e di eliminare la possibilità per le imprese assicuratrici di eseguire "direttamente" le stime. Obiettivi condivisibili, certo ma io penso che occorrerebbe evidenziare un altro aspetto cui non si fa cenno, cioè le clausole contrattuali che attualmente vengono fatte firmare al perito, in base alle quali il povero perito attualmente è RESPONSABILE anche della "malagestio" dei sinistri da parte della mandante, per via dei compiti NON TECNICI ma esclusivamente amministrativi e commerciali che gli vengono imposti. E che, oltre a non essere di sua competenza (egli è un tecnico, e deve stimare il danno) non gli vengono nemmeno retribuiti, vedi PL, acquisizione testimoni, Iban, controllo flussi, ecc. Altro aspetto fondamentale da sottoporre al legislatore è quello delle tempistiche. Non è logico avere tempi imposti per eseguire una stima. In molti casi occorrono vari accessi, controlli dei lavori che, se non eseguiti, portano a stime scorrette. Poi c'è l'argomento dei compensi, e qui dico solo che andrebbero "proporzionali" all'impegno richiesto. Non trovo interessante invece la proposta di aderire ad un'altra cassa previdenziale (EPPI), non vedo il vantaggio.

Michele DORES - . Caro Presidente, Sicuramente il testo del progetto di legge sottrarrebbe (almeno in parte) la categoria dal giogo delle mandanti, cosa che senza dubbio darebbe una boccata d'aria nuova.

Personalmente poco apprezzo l'ipotizzato sistema di assegnazione a rotazione degli incarichi che sminuisce la professionalità consolidata a tutto vantaggio della mera (ed a volte casuale) appartenenza al ruolo/albo . Ove fosse possibile suggerirei di inserire nel periodo "secondo criteri di rotazione e alternanza degli iscritti all'albo" un richiamo al curriculum formativo (ricollegandolo all'art. 5 da te proposto) dei colleghi che abbiano o maturino nel tempo particolari specializzazioni (veicoli industriali , veicoli commerciali, veicoli

d'epoca e di interesse storico etc) ovvero l'istituzione all'interno del ruolo di "specialisti" in determinati argomenti (con particolare attenzione magari alle certificazioni di cui la nostra associazione si è fatta promotrice).

Per quel che concerne l'art. 4, un tavolo consap/associazioni di categoria è probabilmente la scelta migliore per determinare le linee guida entro cui stabilire fasce di parcellazione. Di certo in quel tavolo non sono le ben venute le compagnie di assicurazione, la cui presenza andrebbe decisamente in contrasto con la paventata terzietà .

Altra aggiunta utile sarebbe una commissione interna a consap (con la presenza dei rappresentanti di categoria) per valutare , anche solo "a campione" l'operato dei colleghi ed operare, ove opportuno, richiami e sospensioni sia in termini deontologici che di qualità del servizio; evitando così che la bella seppur perfettibile iniziativa, diventi strumento di lucro per i tristemente noti "Furbetti" che inevitabilmente si insinuano nelle fila di ogni categoria professionale.
